



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0008207 del 25/03/2015

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Prot. n. 6845
Class. 34.19.04 / fasc. 258
Allegati:

Roma, 24/03/2015

Al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

OGGETTO: METANODOTTO PONTREMOLI - CORTEMAGGIORE (DN900) 75 bar
Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 4/2008
Richiedente: Snam Rete Gas.
Procedura riferita al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale belle arti e paesaggio

Alla Regione Toscana
Direzione Generale Presidenza
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
(regionetoscana@postacert.toscana.it)

e, p.c.


Direzione Generale Archeologia
(mbac-dg-ar@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
(mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it)

Alla Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
(mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara
(mbac-sbapsae-lu@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana
(mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it)



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-heap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

NR 86



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

e, p.c.

Alla Soprintendenza
per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna
(mbac-sba-ero@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
(mbac-sbap-pr@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 e modificato dal D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008.

VISTO il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

VISTA la L. 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro il trasferimento di funzioni in materia di Turismo, con la quale il Ministero già per i beni e le attività culturali ha assunto la denominazione di: "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014), il quale, all'art. 41 prevede per la fase transitoria che "le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla nuova organizzazione del Ministero, nonché alla efficacia dei decreti attuativi di cui all'art. 30".

VISTO l'art. 4, commi 3 e ss., del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio n. 5624.

CONSIDERATO che con D.P.C.M. - Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA, come da nota prot. n. DFP 0072847 P-4.17.1.7.8 del 23 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 13/01/2015 al foglio n. 1027, è stato attribuito all'architetto Francesco Scoppola l'incarico di Direttore generale Belle arti e paesaggio (BeAP), già Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea.

VISTA l'istanza prot. n. COS/NOCC/GRE/937 del 14/05/2009 (pervenuta il 18/05/2009 e acquisita agli atti il 18/05/2009 con prot. DG/PAAC/34.19.04/6504), con la quale la società **Sham Rete Gas** ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

s.m.i., per il progetto denominato "Metanodotto Pontremoli - Cortemaggiore (DN900) 75 bar", allegando lo Studio di impatto ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, della Sintesi non Tecnica e degli elaborati di progetto.

CONSIDERATO che le pubblicazioni relative all'annuncio sui quotidiani dell'avvenuta attivazione della procedura di VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., sono state effettuate in data 14/05/2009, su "Il Corriere della Sera", "Il Resto del Carlino" e "La Nazione" (Massa-Carrara).

PREMESSO che l'intervento in argomento, interessa i territori comunali di:

- Mulazzo, Pontremoli, in Provincia di Massa Carrara - Regione Toscana;
- Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Bardi e Bore, in Provincia di Parma - Regione Emilia Romagna;
- Morfasso, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato, Carpaneto Piacentino, Fiorenzuola d'Arda, Cadeo e Cortemaggiore, in Provincia di Piacenza - Regione Emilia Romagna;

e prevede la realizzazione di:

- una condotta principale DN 900 (36") lunga 108,765 km, con un aumento definitivo rispetto al tracciato originario di 1,450 km;
- dodici linee secondarie di vario diametro per una lunghezza complessiva di 21,145 km, con una diminuzione definitiva rispetto al tracciato originario di 2,270 km, con i seguenti diametri:
 - DN 250 (10"): 0,070 km;
 - DN 150 (6"): 16,745 km (diminuzione rispetto al tracciato originario di 2,075 km);
 - DN 100 (4"): 4,330 km (diminuzione rispetto al tracciato originario di 0,195 km).
- l'adeguamento di linee di vario diametro che garantiscono l'allacciamento a diverse utenze nel settore del bacino tosco-emiliano attraversato dalla condotta; detto adeguamento sarà attuato con la contestuale realizzazione di alcune nuove linee di trasporto e la dismissione di condotte esistenti.

e la dismissione di:


- due tratti di una condotta DN 750 (30") per uno sviluppo lineare complessivo di 89,985 km;
- dodici tratti di condotte derivate della lunghezza complessiva di 8,865 km, con una diminuzione di 1,980 km rispetto al progetto iniziale presentato.

CONSIDERATO che, al fine di rispondere alla richiesta di integrazioni e all'esigenza di mitigare interferenze ambientali e territoriali, il progetto originario del metanodotto ha avuto, durante l'iter istruttorio, 10 variazioni di tracciato, e precisamente:

variante A, (dal km 1,290 al km 2,345), nel territorio comunale di Pontremoli, è stata sviluppata al fine di soddisfare una richiesta formulata dall'Autorità di Bacino del fiume Magra al fine di non porre ulteriori limiti alla libera divagazione del letto del fiume Magra;

variante B, (dal km 7,075 al km 7,360), nel territorio comunale di Pontremoli, è stata sviluppata per l'interferenza del tracciato con un edificio esistente;

variante C, (dal km 33,575 al km 34,230), nel territorio comunale di Compiano, è stata sviluppata al fine di limitare gli interventi di regimazione idraulica a presidio della condotta e della stabilità della sponda destra del T. Ingegna, a nord della frazione di Breio;



18



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

variante D, (dal km 38,490 al km 42,535), nei territori comunali di Compiano e di Bardi, è stata sviluppata per problematiche di carattere tecnico-strutturale della soluzione progettuale sviluppata in sotterraneo;

variante E, (dal km 43,140 al km 43,980), nel territorio comunale di Compiano, è stata sviluppata per problematiche di carattere tecnico-strutturale;

variante F, (dal km 44,315 al km 45,360), nel territorio comunale di Bardi, è stata sviluppata al fine di limitare l'eventuale realizzazione degli interventi di regimazione idraulica a presidio della condotta e della stabilità della sponda sinistra del T. Toncina;

variante G, (dal km 78,420 al km 79,875), nel territorio comunale di Vernasca, è stata sviluppata per la presenza di un'area di instabilità in corrispondenza dello sbocco del tunnel Mignano;

variante H, (dal km 81,465 al km 83,255), nei territori comunali di Vernasca e di Lugagnano Val d'Arda, è stata sviluppata, su richiesta dell'Amministrazione comunale di Vernasca, al fine di evitare l'interferenza con le aree produttive esistenti e di prossima definizione;

variante I, (dal km 83,405 al km 84,250), nel territorio comunale di Lugagnano Val d'Arda, è stata sviluppata per ubicare l'area di cantiere prevista allo sbocco di un microtunnel esternamente all'ambito golenale del T. Chiavenna;

variante L, (dal km 105,160 al km 107,160), nei territori comunali di Fiorenzuola d'Arda e di Cortemaggiore, è stata sviluppata su richiesta dell'Amministrazione comunale di Cortemaggiore, al fine di contenere l'imposizione di ulteriori vincoli al territorio, eliminando la servitù esistente lungo la condotta in dismissione.

CONSIDERATO che, con nota n. DG PAAC/34.19.04/7156 del 01/06/2009, l'allora **Direzione Generale per la qualità e la tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee** ha richiesto alle Soprintendenze competenti territorialmente il parere di competenza.


CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** - Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale con nota prot. n. DSA-2009-0026129 del 02/10/2009, a seguito delle verifiche effettuate, ha comunicato la procedibilità dell'istanza.

CONSIDERATO che il **Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S.** in data in data 30 novembre 2009 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2009-0004369 del 23/11/2009) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento dell'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (giusto incarico n. DG PBAAC/34.19.04/12001 del 27/11/2009).

CONSIDERATO che il **Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S.** per i giorni 15 e 16 dicembre 2009 ha convocato un sopralluogo al sito di progetto (nota n. CTVA-2009-0004549 del 04/12/2009), successivamente rinviato a data da destinarsi vista la richiesta della società proponente (prot. n. COS/NOCC/1582 del 10/12/2009) di sospensione del procedimento per 90 gg.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** con nota n. DVA-2010-0003536 del 11/02/2010, riscontrando l'ulteriore richiesta della società proponente di sospensione del procedimento di VIA, ha concesso la sospensione di 90 giorni dalla data del 03/08/2010.

CONSIDERATO che il **Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S.** in data 16 e 17 giugno 2010 ha effettuato un sopralluogo al sito di progetto (convocato con nota n. CTVA-2010-0001774 del 08/06/2010), alla cui partecipazione sono state delegate le Soprintendenze competenti (nota prot. n. DG PBAAC/34.19.04/18361 del 15/06/2010).



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

14/18



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. DVA-2010-0024486 del 14/10/2010, a seguito delle richieste effettuate dalla Commissione VIA/VAS (nota CTVA-2010-0003417 del 05/10/2010), dalla Regione Toscana (nota prot. n. AOOGR/166490/P. 140.030 del 22/06/2010) e dalla Regione Emilia Romagna (nota prot. n. 0121074 del 04/05/2010), ha comunicato al proponente la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni relativi alla documentazione di VIA già prodotta dalla Società Snam.

CONSIDERATO che la società Snam Rete Gas, a seguito della richiesta dei suddetti approfondimenti e stante la complessità degli stessi, ha richiesto, con nota prot. n. REINV/NOCC/MAR/2926 del 09/11/2010, la proroga della sospensione del procedimento fino al 28/02/2011, concessa dal MATTM con nota DVA-2010-0028758 del 25/11/2010.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea**, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/35068 del 19/11/2010, ha comunicato alla società proponente le seguenti criticità di natura archeologica, architettonica e paesaggistica, evidenziate nei pareri delle Soprintendenze competenti territorialmente:

(...).

Problematica archeologica

La **Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna**, con nota n. 8087 del 14/07/2009, ha comunicato che:

1. Aree tutelate ai sensi della Parte II del d. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: i lavori di dismissione del metanodotto esistente ricadono parzialmente all'interno dell'Area Archeologica di Veleia (Lugagnano Val D'Arda, PC). I confini dell'area tutelata sono correttamente indicati nella planimetria di progetto. In considerazione del fatto che le opere rivestono carattere di bonifica del metanodotto già esistente e che ricadono ai margini dell'area archeologica, esternamente all'area monumentale, si concede nulla osta di massima all'esecuzione dell'opera. I lavori andranno eseguiti in modalità di scavo assistito, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza.
2. Indagini archeologiche preventive di prima fase: in corso di iter di approvazione dell'opera dovrà pervenire a questa Soprintendenza articolata relazione della mappatura del rischio archeologico (cfr. pp. 116-118 della Valutazione di Impatto Ambientale), sia per i tratti di nuova costruzione che per quelli in dismissione, completa di schedatura delle singole emergenze. In considerazione del continuo aggiornamento dei siti a rischio archeologico la ricerca dovrà comprendere anche lo spoglio dell'Archivio Topografico delle sedi di Bologna e Parma di questa Soprintendenza, con riguardo anche ai dati emersi nel corso della posa del metanodotto da dimettere.
3. Indagini archeologiche di controllo: a seguito di questa prima fase di ricognizione del noto e sulla base dei risultati emersi, si potrà rendere necessaria l'effettuazione di alcuni sondaggi esplorativi da condursi nelle aree a rischio, finalizzati all'accertamento della persistenza di insediamenti antichi.
4. Indagini in fase di costruzione: in caso di accertamento positivo andrà condotto regolare scavo stratigrafico e scientifico; questa Soprintendenza si riserva inoltre di dare disposizione di ulteriori misure di tutela, quali varianti locali al tracciato di progetto e scavo in sotterraneo.
5. In considerazione del forte impatto che rivestiranno i lavori di scavo previsti sia per la posa in opera del metanodotto che per la dismissione sarà comunque necessario, in fase di realizzazione, prevedere il controllo in corso d'opera esteso a tutti i tratti di nuova posa e di dismissione del metanodotto esistente.



18



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Tutte le indagini archeologiche andranno eseguite, con oneri non a carico di questo Ufficio, da personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, con nota n. 20821 del 16/12/2009, ha trasmesso le seguenti valutazioni:

Visto che il territorio dei Comuni di Pontremoli e Mulazzo interessato dall'intervento non è stato precedentemente oggetto di analisi relativa al potenziale archeologico, non vi insistono preesistenti vincoli di tutela dei beni archeologici ai sensi della legislazione dei beni culturali pregressa e vigente e non risultano a questa Soprintendenza forme di tutela previste dagli strumenti urbanistici degli Enti territoriali interessati, si esprime il seguente parere, per quanto di competenza.

Il SIA trasmesso dalla Snam (nota del 14/05/2009 prot. n. COS/NOCC/gre/937) nella Sezione I - Quadro di riferimento programmatico, al punto 10 - Interazioni, Interferenze con aree a rischio archeologico (p. 115 e ss.) individua le modalità operative atte a prevenire l'interferenza dei lavori con possibili beni di interesse archeologico presenti nei terreni interessati dall'intervento ma non ancora noti.

Poiché tale valutazione risulta adeguata si esprime parere favorevole con una sola precisazione relativa alla opportunità di estendere le modalità operative previste dallo studio anche al tracciato delle tubazioni esistenti in dismissione, prevedendo in tale caso la ricognizione e valutazione delle stratigrafie evidenziate nelle sezioni esposte dopo la rimozione delle tubazioni e dei riempimenti delle trincee.

Problematiche paesaggistiche e architettoniche

La Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara, con nota n. 9561 del 09/07/2009, ha evidenziato:


vista la particolare delicatezza del contesto interessato dall'intervento e il relativo interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ritiene la documentazione prodotta non sufficiente al fine dell'espressione del parere di competenza in quanto priva degli elaborati minimi previsti dal D.P.C.M. 12/12/2005 per gli interventi ed opere di grande impegno territoriale e quindi carente di valutazioni sotto il profilo paesaggistico.

Pertanto ritiene(...) che la società Snam dovrà integrare la documentazione già trasmessa con la relazione paesaggistica prevista dall'art. 146, comma 3, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., che dovrà costituire uno specifico elaborato, redatto secondo il disposto del D.P.C.M. 12/12/2005.

La suddetta Direzione Generale ha inoltre evidenziato che, relativamente alla "Relazione Paesaggistica", ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12 dicembre 2005, necessaria anche ai fini del perfezionamento delle successive fasi autorizzative (già richiesta con nota prot. n. DG/PAAC/34.19.04/7156 del 01/06/2009 e ribadita nel parere della competente Soprintendenza della Regione Toscana), dovrà riguardare anche il tracciato di progetto che interessa la Regione Emilia Romagna.

CONSIDERATO che, con ulteriore nota prot. n. REINV/NOCC/MAR/3322 del 21/02/2011, pervenuta alla scrivente in data 08/03/2011, la società Snam Rete Gas ha richiesto la proroga, fino alla data del 30/06/2011, per la consegna della documentazione integrativa; la proroga è stata accordata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 08/03/2011.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416
www.pabaac.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

18



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Contemporanee, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/12671 del 14/04/2011, ha comunicato alla società proponente le criticità di natura architettonica e paesaggistica evidenziate nel parere (nota n. 468 del 21/01/2011) della **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza** che di seguito si riporta:

“La documentazione pervenuta non comprende alcun elaborato cartografico che rappresenti la situazione vincolistica del territorio interferito dagli interventi proposti e quelli pervenuti definiscono gli interventi con grande approssimazione. In particolare si evidenzia che:


- Assente è l'analisi delle interferenze e degli impatti del nuovo metanodotto con eventuali emergenze architettoniche tutelate.

- Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, pur riconoscendo numerose sovrapposizioni e interferenze del progetto del metanodotto con ambiti tutelati quali corsi d'acqua e aree boscate (art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) si riscontra che il progetto non ricomprende alcuna mappa, in scala adeguata, che individui, con evidente perimetrazione, le zone vincolate in relazione alle linee del metanodotto. E' pertanto necessario un approfondimento maggiore che prenda in esame la casistica, da lett. a) a lett. m) dell'art. 142 del decreto sopracitato. Inoltre il progetto per la realizzazione del metanodotto risulta carente anche nella definizione delle aree previste per la cantierizzazione e delle relative costruzioni di vario genere (strutture fisse e/o mobili) che rientrino in ambiti di tutela paesaggistica. Si evidenzia che le suddette opere dovranno essere rappresentate cartograficamente e in scala adeguata per la valutazione degli impatti paesaggistici in relazione alle loro dimensioni volumetriche ed alla necessità di eventuali disboscamenti per la realizzazione. Infine, nel progetto presentato non è ricompresa la Relazione Paesaggistica, che dovrà contenere per le aree tutelate interferite dal progetto, oltre agli interventi di recupero ambientale e di mitigazione – siano essi di nuova progettazione che di rimozione delle condotte esistenti – anche una programmazione degli interventi manutentivi, che includano l'innaffiamento costante, con successiva ripiantumazione nel caso di essiccazione delle essenze arboree nei primi cinque anni dall'impianto, delle zone rinaturate, consentendo la ricrescita della vegetazione in modo rapido e naturale al contempo”.

CONSIDERATO che, con nota prot. n. REINV/NOCC/MAR/3773 del 27/06/2011, pervenuta all'allora **Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee** in data 06/07/2011, la società **Snam Rete Gas** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali con nota prot. n. DVA-2010-0024486 del 14/10/2010.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee**, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/26550 del 22/08/2011, ha comunicato alla società proponente che la documentazione integrativa trasmessa non ricomprende le richieste di approfondimento formalizzate dalla stessa Direzione con note prot. n. DG PBAAC/34.19.04/35068 del 19/11/2010 e prot. n. DG PBAAC/34.19.04/35068 del 19/11/2010.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 17 novembre 2011 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2011-0003960 del 11/11/2011).



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

14/06



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

CONSIDERATO che, con note prot. n. REINV/NOCC/MAR/4475 del 19/12/2011 e prot. n. REINV/NOCC/CAS/4578 del 25/01/2012, la società **Snam Rete Gas** ha trasmesso rispettivamente la Relazione paesaggistica, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005 e la Relazione archeologica.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea**, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/14389 del 17/05/2012, ha informato la società proponente che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza, acquisita la documentazione integrativa in data 22/12/2011, con nota n. 3517 del 08/05/2012 ha richiesto approfondimenti ed evidenziato la necessità di valutare percorsi alternativi come di seguito precisato:

"(...).

Vista la documentazione progettuale pervenuta e la situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di richiedere la seguente documentazione integrativa:

planimetria in scala idonea che rappresenti l'interazione del progetto in argomento con i numerosi vincoli di tutela paesaggistica - presenti sia in provincia di Piacenza sia in provincia di Parma - di seguito elencati, evidenziando le eventuali interferenze:

- 1) Lugagnano val d'Arda (PC) - Bosco Balestra - D.M. 9.10.1941, Legge n. 1497/1939;
- 2) Lugagnano val d'Arda (PC) - Bosco di Querce - D.M. 1.03.1955, Legge n. 1497/1939;
- 3) Morfasso (PC) - Bosco delle Fate - D.M. 9.10.1941, Legge n. 1497/1939;
- 4) Morfasso (PC) - Bosco dei Secoli - D.M. 15.04.1942, Legge n. 1497/1939;
- 5) Morfasso (PC) - Bosco La Cattedrale - D.M. 9.10.1941, Legge n. 1497/1939;
- 6) Morfasso (PC) - Bosco Selva della Lonza - D.M. 9.10.1941, Legge n. 1497/1939;
- 7) Morfasso (PC) - Bosco Rocca di Moria - D.M. 25.05.1942, Legge n. 1497/1939;
- 8) Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia (PR) - Casa Ghirardi e Bertorella - D.M. 1.08.1985, Legge n. 1497/1939;

In relazione alla documentazione pervenuta, si esprimono sin d'ora alcune considerazioni di merito:


1. in riferimento alle sovrapposizioni con le aree tutelate sopracitate, dovrà essere valutata anche la possibilità da parte di SNAM, di continuare l'utilizzo dei vecchi percorsi.

2. per quanto riguarda il percorso che si sviluppa tra i Comuni di Albareto, Borgo Val di Taro e Compiano (tavv. 7-8-9-12) si rileva che la porzione di tracciato della condotta attraversa aree boscate vincolate ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004. In tali aree il progetto proposto dovrà evitare nuovi tracciati cercando soluzioni alternative come quella di riconsiderare il vecchio tracciato adeguandolo al nuovo impianto, così che non venga modificata l'integrità dell'area boscata e i relativi valori naturalistici ambientali precostituiti.

3. per quanto riguarda il percorso che attraversa i comuni tra Bardi e Bore:

Non si concorda col nuovo tracciato passante (a Bardi, in loc. Dugara) in area boscata (tav. 13). Non si condivide la dismissione del vecchio tracciato (a partire dallo scavalco del torrente Ceno, tav. 15) a fronte di un nuovo tratto che si troverebbe a passare, oltre che in aree boscate, anche in aree tutelate oltre i 1200 ml. (tav. 16-17, Monte Spiaggi, Monte Crodolo, Monte Prarbera, Colle il Castellaccio: ambiti di cui alla lett. d), 1° c., art. 142 D. Lgs. 42/04). Lo stesso dicasi per il tratto fra Bardi e Bore presso il Monte Carameto (tav. 19).

4. per quanto riguarda il percorso che attraversa il comune di Cortemaggiore:



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pbaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

le opere e le aree di cantiere previste in prossimità del cavo Travacone, vincolato ai sensi dell'art. 142, c. 1 letto c) del D. Lgs 42/2004 e s.m.i, siano ubicate ad un'adeguata distanza di rispetto, al fine di salvaguardare il tratto alberato ancora esistente, in alternativa sia da preferirsi il sedime del vecchio tracciato".

Nella stessa nota la Direzione Generale ha precisato alla società Snam la necessità di acquisire un'analisi approfondita dell'impatto determinato dall'intervento proposto rispetto ai valori individuati dai decreti di vincolo soprarichiamati, supportata da adeguata documentazione fotografica, fotoinserti e proposte progettuali dettagliate delle opere di mitigazione.

Ha chiesto, inoltre, di riscontrare la richiesta della Soprintendenza relativamente alla necessità di variare, per alcuni tratti più significativi dal punto di vista paesaggistico, il percorso proposto, ripercorrendo il tracciato del metanodotto esistente.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana** con nota n. 4491 del 16/03/2012, ha comunicato le seguenti valutazioni:

"(...), poiché le aree in cui ricade l'intervento in oggetto non presentano, allo stato attuale delle conoscenze, requisiti di interesse archeologico puntualmente localizzati, non si ritiene di dover sottoporre l'intervento alla procedura di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture (D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i); tuttavia, in considerazione della presenza di siti di interesse archeologico diffusi nell'area lunigianese - quali statue stele, fattorie preromane e romane, insediamenti d'altura preromani e medievali, necropoli - e segnalati in bibliografia (anche se con posizionamenti non puntuali o addirittura assenti), si ritiene opportuna l'adozione di misure volte alla salvaguardia di possibili rinvenimenti di interesse archeologico.

Per quanto sopra premesso, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, subordinato alla prescrizione dell'assistenza archeologica agli scavi, sia per la dismissione sia per la costruzione del metanodotto.


Tale assistenza, per l'impegno temporale necessario, non potrà essere assicurata da personale della Soprintendenza, se non saltuariamente: pertanto il committente potrà dare incarico a personale qualificato comunicando il nominativo (con relativo curriculum) e la data di inizio per scritto con almeno 20 giorni di preavviso. Si comunica inoltre che:

qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e 55 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti;

in tal caso, l'acquisizione di nuove informazioni o l'emersione di elementi archeologicamente rilevanti, che inducano di ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici, comporterà l'effettuazione di saggi esplorativi e/o in estensione ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del citato D. Lgs. 163/2006;

l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto".

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea**, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/18679 del 02/07/2012, ha informato la società proponente che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, acquisita la relazione



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-bcap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

14/8



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

archeologica in data 06/02/2012, con nota n. 7930 del 12/06/2012 e con successive mail del 21/06/2012, ha richiesto una revisione/completamento della relazione stessa come di seguito specificato:

"(...).

Per quanto concerne in specifico le ricognizioni di superficie, si riscontra che le attività di cui si dà conto nella relazione pervenuta non sono state in grado di restituire dati utili, in quanto per lo più effettuate in condizioni di non visibilità dei campi. Si renderebbe pertanto opportuno un approfondimento di indagine, per lo meno per tutte quelle situazioni in cui la non visibilità è determinata non tanto dalla presenza di coperture boschive, quanto dalla stagione in cui le ricognizioni sono state effettuate e dalle condizioni dei campi coltivati.

Si richiedono inoltre:

- l'aggiornamento dei dati archeologici conosciuti ai rinvenimenti intercorsi dopo la consultazione degli Archivi della Soprintendenza (fine 2009);
- la consultazione della sezione di Piacenza dell'Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Parma, che - come indicato nella relazione - non risulta essere stata consultata, ma che al contrario conserva i dati più aggiornati relativi alla provincia;
- la lettura e interpretazione delle foto aeree per tutta la fascia di pianura del territorio interessato (così come previsto, per le opere a rete, dallo stesso art. 95 del D. Lgs. 163/2006);
- l'inserimento, nella tabella conclusiva di valutazione del grado di rischio di impatto sul patrimonio archeologico nei diversi segmenti delle tratte, di una colonna in cui vengono menzionate le lavorazioni accessorie che comportino manomissioni anche di minima entità del sottosuolo (infrastrutture provvisorie, piste di passaggio. ...).

Tali integrazioni sono richieste al fine di meglio graduare le prescrizioni in merito alle indagini archeologiche preventive da effettuarsi nelle aree a rischio prima della progettazione esecutiva dell'opera (art. 96, comma 1, lett. a). Ciò in considerazione del fatto che eventuali rinvenimenti archeologici di notevole consistenza strutturale potrebbero implicare varianti al tracciato di progetto".


CONSIDERATO che, con note prot. n. REINV/NOCC/GRE/5858 del 06/03/2013 e n. REINV/NOCC/MRC/5984 del 06/05/2013, la società Snam Rete Gas ha trasmesso rispettivamente gli approfondimenti richiesti dall'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea con note del 02/07/2012 (indagini archeologiche preventive) e del 17/05/2012.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Lucca e Massa Carrara, con nota n. 9310 del 13/07/2012, ha espresso parere favorevole all'intervento prescrivendo che i muri di contenimento previsti siano realizzati in pietra apparentata alla struttura in cemento armato, evitando l'uso degli ipotizzati rivestimenti in pietrame.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 4434 del 11/06/2013, ha trasmesso il proprio parere favorevole con la condizione di una modifica al tracciato proposto al Km 29 (Borgo Val di Taro), interferente con un'area di rilevante valore naturalistico, proponendo lo spostamento di tale tratto nella zona posta in destra idrografica del fiume Taro.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, con nota n. 7123 del 12/06/2013, ha espresso le seguenti valutazioni:

"In riferimento al progetto in argomento, vista la documentazione archeologica trasmessa a questo Ufficio dalla Società richiedente - a seguito di richieste di integrazione del 12/06/2012 (prot. 7930) - con nota n.



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

My 8



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

AEINV/NOCC/GRE/5858 del 6/03/2013 (pervenuta ed assunta al protocollo con il n. 3111 del 13/03/2013) (...), si comunicano le valutazioni di competenza di questo Ufficio.

L'istruttoria inerente la procedura in oggetto ha chiarito che a carico delle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, non sussistono provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della normativa vigente, né previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico o di altri strumenti di pianificazione.


Il documento di valutazione archeologica redatto ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 163/2006 ha tuttavia reso esplicita la presenza, lungo tutto il tracciato del metanodotto, di svariati e diversificati situazioni di potenziale impatto delle opere in progetto con depositi archeologici presenti nel sottosuolo.

Tale condizione richiede pertanto l'attivazione della prima fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 96, c.1, lett. a del D. Lgs. 163/2006, integrativa della progettazione preliminare dell'opera pubblica, la quale prevede l'esecuzione di indagini dirette sul terreno volte a determinare presenza, consistenza ed estensione di eventuali resti archeologici ancora conservati.

In relazione pertanto alle diverse fattispecie di rischio archeologico identificate nella relazione archeologica trasmessa, si elencano le prescrizioni di massima di questo Ufficio, cui potranno fare seguito ulteriori dettagli da parte dei funzionari competenti per i diversi territori provinciali:

- 1. Interferenza del tracciato e delle opere con siti noti:** sondaggi archeologici in numero sufficiente a valutare l'eventuale presenza di elementi ostativi alla realizzazione delle opere previste, nonché tempistica e costi dello scavo stratigrafico necessario.
- 2. Forte prossimità del tracciato e delle opere a siti noti/interferenze con la via Emilia:** sondaggi archeologici in numero sufficiente a controllare lo stato del sottosuolo per una tratta di lunghezza pari all'estensione delle evidenze note o dell'interferenza.
- 3. Prossimità del tracciato e delle opere a siti noti o con tracce della viabilità antica:** trincee con andamento trasversale al tracciato, da eseguirsi alla distanza massima di 100 metri una dall'altra.
- 4. Nessun ritrovamento noto in prossimità del tracciato e delle opere, ma visibilità dei terreni nulla:** trincee con andamento trasversale al tracciato, da eseguirsi alla distanza massima di 200 metri una dall'altra. La non visibilità dei terreni non consente infatti di riscontrare in superficie, mediante survey, eventuali indicatori della presenza di depositi archeologici. Anche l'assenza di rinvenimenti noti potrebbe infatti essere imputabile alla casualità delle indagini archeologiche condotte fino a questo momento.
- 5. Nessun ritrovamento noto in prossimità del tracciato e delle opere, ma visibilità dei terreni totale:** nessuna prescrizione per i tratti di montagna, collina e alta pianura; per la fascia di media e bassa pianura - laddove la presenza dei depositi archeologici, anche in condizioni di visibilità totale, potrebbe essere non percepibile in superficie in quanto sepolti da depositi a carattere alluvionali, si richiede l'esecuzione di trincee/colonne stratigrafiche ogni 200 metri.
- 6. Affioramenti di loess, con rischio di rinvenimenti di età paleolitica:** verifiche della presenza di depositi ogni 100 m circa.

Sondaggi, trincee, colonne stratigrafiche saranno effettuate fino alle quote previste di cantiere per quanto concerne il tracciato di posa del metanodotto e tutte le lavorazioni a carattere provvisorio (piste), mentre per l'area di media e bassa pianura potranno rendersi necessarie verifiche a quote più profonde laddove siano previste lavorazioni che - pur non raggiungendo quote elevate di scavo/sbancamento - comportino la messa in opera di coperture permanenti del suolo in grado di impedire eventuali future indagini a carattere archeologico (strade di accesso a impianti, piazzole di servizio, ...).



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

M. B.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Tutte le indagini relative a siti già noti e di cui sia già conosciuto l'inquadramento cronologico andranno eseguite da archeologi specialisti e con provata esperienza in merito; in particolare per quanto concerne le indagini di cui al punto 5 si richiede la presenza di un geoarcheologo.

I risultati degli accertamenti richiesti, che consentiranno di circoscrivere le presenze di depositi archeologici, saranno propedeutici alla definizione delle prescrizioni relative alla seconda fase di indagini archeologiche (scavi e sondaggi in estensione; art. 96, c. 1, lett. b), integrativa alla progettazione definitiva e/o esecutiva dell'opera pubblica e volta alla valutazione degli aspetti specifici di compatibilità dell'opera pubblica con i depositi archeologici individuati.

Pertanto il parere di competenza di questo Ufficio, benché allo stato di fatto sostanzialmente favorevole, non può che essere condizionato ai risultati dello svolgimento della procedura indicata, e alla circostanza che esse non portino alla luce strutture archeologiche di importanza e consistenza tale da rappresentare elemento ostativo alla realizzazione del progetto previsto e/o da rendere necessarie modifiche sostanziali dello stesso.

Si segnala tuttavia che, a giudizio di questa Soprintendenza, sarebbe opportuno fin da ora prevedere una variante progettuale in merito all'interferenza del tracciato con il sito n. 65 (Monte Chiaro), la cui peculiare morfologia andrebbe assolutamente preservata.

In considerazione infine del carattere sovraregionale del progetto, si chiede infine a codesta Direzione Generale per le Antichità di pronunciarsi in merito all'opportunità che sia la stessa Direzione a sottoscrivere l'accordo di cui all'art. 96, comma 7 del D. Lgs. n. 63/2006 atto a regolamentare i rapporti con la Stazione Appaltante, secondo quanto indicato nella circolare 10/2012".

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 14 giugno 2013 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2013-0002078 del 11/06/2013). All'incontro ha partecipato il responsabile del procedimento della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (giusto incarico n. DG PBAAC/34.19.04/16581 del 13/06/2013), il quale ha evidenziato le criticità rilevate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza dal Km 29 al Km 30 del tratto di metanodotto in progetto.


CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/19044 del 11/07/2013, ha convocato una riunione per il giorno 18/07/2013, con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza e la società proponente.

Durante l'incontro la Soprintendenza ha dichiarato che l'intervento proposto, nel territorio emiliano, al Km 29 (Borgo Val di Taro PR) divide un'area di rilevante interesse naturalistico, frazionandone l'integrità e la composizione naturalistica e modificando irreversibilmente l'attuale ecosistema ed ha conseguentemente richiesto lo spostamento di tale tratto, ad es. nella zona destra idrografica del Fiume Taro.

Il tracciato interessa, nel tratto dal Km 28,735 al Km 35,095, l'area denominata "CASA GHIRARDI E BERTORELLA" istituita con DM del 01/08/1985 e, nel tratto segnalato dalla Soprintendenza interferisce anche con l'area di tutela del corso d'acqua ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

La società proponente, preso atto delle problematiche esposte, ha dichiarato l'impossibilità di una modifica al tracciato nel tratto in argomento stante i forti condizionamenti determinati dell'urbanizzazione esistente.

Ha inoltre evidenziato che rispetto al progetto originario verrà effettuata una modifica che consentirà di estendere il microtunnel di progetto fino all'alveo del fiume.



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22. 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

N 16



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

- A conclusione dell'incontro, questo Ministero ha richiesto alla società proponente, nel tratto in questione:
- di motivare le cause che non consentono lo spostamento del tracciato;
 - di approfondire le analisi progettuali, dettagliando puntualmente gli interventi da realizzare, le trasformazioni determinate e le opere di ripristino ambientale/paesaggistico che saranno proposte in relazione ai valori paesaggistici individuati dal vincolo;
 - di descrivere puntualmente le diverse fasi di cantiere e di programmare la loro realizzazione con tempi e modalità che riducano al minimo le interferenze con la fauna presente, con particolare attenzione alle fasi della nidificazione.


CONSIDERATO che, con note prot. n. REINV/NOCC/MRC/6694 e 6695 del 17/12/2013, la società Snam Rete Gas ha trasmesso documentazione integrativa contenente una serie di approfondimenti e modifiche progettuali.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n. 1241 del 25/02/2014, ha trasmesso ad integrazione di quanto già comunicato con parere prot. n. 4434 del 11/06/2013, con particolare riferimento alla prescrizione n. 2 che chiedeva lo spostamento del tracciato al Km 29 (*Borgo Val di Taro PR*), le seguenti valutazioni:

Con riferimento alla documentazione integrativa del progetto in argomento, trasmessa a questo Ufficio dalla Società SNAM Rete Gas con nota n. REINV/NOCCIMRC/6694 del 17/12/2013 (ns prot. n. 9307 del 24.12.2013) (...). La documentazione integrativa trasmessa (...) rappresenta gli approfondimenti in merito agli interventi da realizzare nell'area soggetta alla prescrizione n. 2 del parere sopra indicato, specificando le diverse fasi di cantiere previste dal progetto. Inoltre, in merito alla richiesta da parte di questo ufficio di spostamento in destra idrografica del fiume Taro, del tratto in questione, la ditta SNAM Rete Gas ha definito le motivazioni che rendono impossibile detto spostamento. La società promotrice del progetto, infatti, evidenzia che tale area è occupata da insediamenti artigianali, inoltre, la particolare configurazione idrogeologica, caratterizzata dalla "presenza di fenomeni di dissesto" (così come indicato nel punto 2.1 "analisi delle alternative del tracciato" di cui alla documentazione integrativa) rende impossibile l'insediamento di tale infrastruttura. Pertanto, viste le proposte di modifica del progetto indicate dalla documentazione integrativa, tra le quali l'allungamento della tratta di micro tunnel prevista al km 29, riducendo così l'interferenza con l'area boscata; l'esecuzione degli interventi al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna migratoria e, inoltre, la previsione dei ripristini vegetazionali degli ambiti territoriali interessati dall'elettrodotto, questa Soprintendenza, accolte le modifiche di cui sopra, esprime il proprio parere favorevole all'intervento proposto.

CONSIDERATO che il Gruppo Istruttore della Commissione V.I.A./V.A.S. in data 27 febbraio 2014 ha effettuato una riunione per l'esame del progetto in argomento (convocata con nota n. CTVA-2014-0000555 del 17/02/2014) a cui ha partecipato il responsabile del procedimento dell'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (giusto incarico n. DG PBAAC/34.19.04/5321 del 26/02/2014).

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/19044 del 16/04/2014, facendo seguito alla trasmissione, da parte della società proponente, della documentazione integrativa di seguito precisata, ha invitato le Soprintendenze ad esprimere le proprie ulteriori valutazioni di competenza o, eventualmente, a riconfermare i pareri già resi.



M. B.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

- **Nota n. REINV/NOCC/MRC/260 del 28/02/2014**, trasmessa alle soprintendenze competenti per il territorio emiliano, relativa a adeguamenti progettuali elaborati in risposta alle richieste delle Amministrazioni comunali di Vernasca e Morfasso e all'aggiornamento dei perimetri dei SIC e delle ZPS; in particolare:

Annesso A: SPC. LA-E-83040 "Percorrenza della nuova condotta nel territorio del Comune di Vernasca (dal km 71 al km 74) - Ottimizzazioni progettuali e approfondimenti tematici";

Annesso B: SPC. LA-E-83041 "Approfondimenti tematici in merito alla percorrenza della nuova condotta nel territorio del Comune di Morfasso".

Annesso C: SPC. LA-E-83014 rev. 1 "Incidenza indotta durante la fase di costruzione dell'opera sui Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel territorio della Regione Emilia Romagna"; redatto in seguito agli aggiornamenti dei perimetri e delle specie prioritarie dei Siti Natura 2000, avvenuti ad ottobre 2012.

- **Nota n. REINV/NOCC/GRE/398 del 03/04/2014**, trasmessa alle soprintendenze competenti per il territorio toscano, relativa agli aggiornamenti dei perimetri e delle specie prioritarie dei Siti Natura 2000, che non ricomprendono modifiche agli interventi in progetto già valutati:

Annesso D: SPC. LA-E-83012 rev. 1 "Incidenza indotta durante la fase di costruzione dell'opera sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel territorio della Regione Toscana".

Al riguardo

- la **Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana** con nota n. 7297 del 08/05/2014, ha comunicato le seguenti valutazioni relative alla documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente con nota del 03/04/2014:

(...). *L'area ricadente nei territori dei Comuni di Mulazzo e Pontremoli (MS) sarà interessata da opere per la realizzazione di un nuovo metanodotto le cui misure si discostano di poco (cfr. l'elaborato Annesso D - SPC. LA-E-83012 rev. 1) da quelle precedentemente progettate ed autorizzate con la nota ns. prot. 4491 del 16.03.2012, mentre le tecniche di realizzazione del nuovo impianto e le opere per la dismissione del vecchio impianto sono invariate.*


Le restanti parti della documentazione integrativa non evidenziano profili di competenza. Si conferma, pertanto, il parere già rilasciato (allegato parere n. 4491 del 16/03/2012).

- la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza**, con nota prot. n. 3238 del 16/05/2014, ha comunicato:

(...). *La documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla società SNAM Rete Gas con nota 260 del 28.02.2014, (ns. prot. n. 1384 del 3.03.2014) rappresenta alcune modifiche progettuali e approfondimenti in merito agli interventi da realizzare nell'area indicata in oggetto.*

Questo Ufficio, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in merito ai contenuti di cui all'integrazione volontaria sopraindicata relativa al progetto denominato "Metanodotto Pontremoli-Cortemaggiore DN 900, P 75 Bar", nel rigoroso rispetto della prescrizione impartita con nostra precedente nota prot. n. 4434 del 11.6.2013 che si ripropone:

1. la stazione PID1 n. 10 (loc. Passo del Pelizzone - Comune di Bardi, area tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, letto g, del D. Lgs. 42/2004 e smi) dovrà quantomeno avere, analogamente alle altre stazioni (ad esempio nn. 8-9), fronti esterni rivestiti da materiali costruttivi tipici, nel rispetto delle caratteristiche e della naturalità dei luoghi;



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

148



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Per quanto riguarda l'intervento proposto al Km 29 (Borgo Val di Taro PR) si conferma quanto già indicato e approfondito da questo ufficio con precedente nota prot. n. 1241 del 25.2.2014.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea**, con nota n. DG PBAAC/34.19.04/19297 del 30/07/2014, facendo seguito alla trasmissione, da parte della società proponente (nota prot. n. REINV/NOCC/MRC/587 del 21/05/2014), della documentazione integrativa richiesta dalla Regione Emilia Romagna con nota prot. n. PG/2014/136401 del 18/04/2014, ha invitato le Soprintendenze competenti territorialmente ad esprimere le proprie ulteriori valutazioni.

Al riguardo

- la **Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Parma e Piacenza**, con nota prot. n. 5394 del 01/08/2014, ha comunicato:

in relazione agli approfondimenti tematici al progetto di cui sopra inoltrati a questo Ufficio dalla Società SNAM Rete Gas con la nota n. REINVINOCCIMRC/587 del 21.05.2014 (pervenuta il 28.05.2014 ed assunta al protocollo con il n. 3507) e successiva n. REINVINOCCIMRC/689 del 9.06.2014 (pervenuta il 18.06.2014 ed assunta al protocollo con il n. 3984), questa Soprintendenza, valutati gli allegati progettuali, ritiene la documentazione pervenuta insufficiente per la valutazione dell'intervento e per l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza.


Pertanto, alla Società SNAM si dovranno chiedere i necessari approfondimenti a supporto di quanto già inviato. relativamente al tratto del metanodotto previsto in galleria e ricadente nel Comune di Vernasca (PC), come richiesto in variante dallo stesso comune. La nuova documentazione ad integrazione della precedente, dovrà essere completa in ogni parte e comprendere anche tavole grafiche e approfondimenti costruttivi (imbocchi galleria, opere di cantierizzazione, nuove strade d'accesso a supporto del cantiere, ecc.), oltre al posizionamento in mappa di tutte le opere, per consentire a questo Ufficio di individuare le eventuali interferenze con i vincoli di tutela di cui al D. Lgs. 42/04, e per poter valutare la compatibilità dell'intervento previsto in relazione al contesto paesaggistico di riferimento.

- la **Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna**, con nota n. 9713 del 27/08/2014, ha comunicato le seguenti valutazioni relative alla documentazione integrativa trasmessa dalla società proponente riguardante il tratto in Comune di Vernasca (PC):

(...), nel comunicare che nell'area interessata non sussistono e non sono in corso di istruttoria provvedimenti di tutela archeologica ai sensi della normativa vigente, si ribadiscono tutte le prescrizioni già definite con precedente nota n. 7123 del 12 giugno 2013, che rimangono valide anche per il tratto progettuale presentato, riguardante in particolare il Comune di Vernasca.

CONSIDERATO che l'allora **Direzione Generale per le Antichità**, con nota n. 6598 del 28/08/2014, ha comunicato:

Con riferimento al progetto in epigrafe, la scrivente Direzione Generale, viste le note della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana n. 4491 del 16-3-2012, come ribadita dalla successiva nota n. 7297 del 8-5-2014, e della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna n.7123 del 12-6-2013; preso atto della ricezione delle relazioni di rischio archeologico e della documentazione integrativa richiesta; valutate le motivazioni dalle stesse Soprintendenze specificamente addotte a riguardo delle singole aree, nonché delle specifiche osservazioni avanzate dalle citate Soprintendenze, concorda per quanto di propria competenza con i pareri emessi dalle suddette Soprintendenze Archeologiche con tutte le prescrizioni e indicazioni impartite nelle richiamate note.





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Non ritenendo allo stato la Soprintendenza Archeologica della Toscana di dover sottoporre l'intervento alla procedura di cui all'art. 96 del Codice dei Contratti Pubblici, questo Ufficio, in risposta a quanto espressamente richiesto dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna, ritiene che l'accordo di cui all'art. 96 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 atto a regolamentare i rapporti con la Stazione Appaltante, possa essere sottoscritto in sede regionale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, a seguito degli ulteriori approfondimenti effettuati relativamente al sito archeologico n. 65 Monte Chiaro (Albareto - PR), con nota n. 14500 del 11/12/2014, ha comunicato le seguenti valutazioni

"(...). Avendo constatato che il sito non interferisce con l'opera in progetto, ma con la viabilità di accesso, e inoltre che non esistono alternative all'uso di tale viabilità e che l'allargamento dell'attuale sede stradale appare inevitabile per consentire il passaggio dei mezzi pesanti e dei tubi, si ritiene indispensabile che vengano effettuati alcuni sondaggi per delimitare l'estensione del sito, che vengano effettuati lo scavo preventivo in tutta l'area in cui il sito sarà intercettato dai lavori stradali e che venga garantita la sorveglianza archeologica di tutto il lavoro di allargamento della sede stradale.

Si precisa che tali disposizioni non costituiscono impedimenti alla realizzazione dell'opera".

PRESO ATTO che non è stato dato seguito alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 96 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.

QUESTA DIREZIONE GENERALE

viste le valutazioni delle Soprintendenze di settore, acquisito il parere istruttorio dell'allora Direzione Generale per le Antichità, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e tutta la documentazione integrativa presentata nel corso del procedimento di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, in conformità con quanto comunicato dalle competenti Soprintendenze e dall'allora Direzione Generale per le Antichità, esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE


alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Snam per la realizzazione del progetto definitivo denominato "Metanodotto Pontremoli - Cortemaggiore (DN900) 75 bar" nella più scrupolosa osservanza delle seguenti condizioni:

Per quanto riguarda la problematica archeologica, per il territorio emiliano

Il documento di valutazione archeologica redatto dal proponente ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 163/2006 ha reso esplicita la presenza, lungo tutto il tracciato del metanodotto, di svariati e diversificati situazioni di potenziale impatto delle opere in progetto con depositi archeologici presenti nel sottosuolo.

Di seguito si elencano, pertanto, le indagini dirette sul terreno volte a determinare presenza, consistenza ed estensione di eventuali resti archeologici ancora conservati:

1. In caso di **interferenza del tracciato e delle opere con siti noti**: dovranno essere effettuati sondaggi archeologici in numero sufficiente a valutare l'eventuale presenza di elementi ostativi alla realizzazione delle opere previste, nonché tempistica e costi dello scavo stratigrafico necessario.



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it


NYB



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

2. In caso di **forte prossimità del tracciato e delle opere a siti noti/interferenze con la via Emilia**: dovranno essere effettuati sondaggi archeologici in numero sufficiente a controllare lo stato del sottosuolo per una tratta di lunghezza pari all'estensione delle evidenze note o dell'interferenza.
3. In caso di **prossimità del tracciato e delle opere a siti noti o con tracce della viabilità antica**: dovranno essere effettuate trincee con andamento trasversale al tracciato, da eseguirsi alla distanza massima di 100 metri una dall'altra.
4. In caso di **nessun ritrovamento noto in prossimità del tracciato e delle opere, ma visibilità dei terreni nulla**: dovranno essere effettuate trincee con andamento trasversale al tracciato, da eseguirsi alla distanza massima di 200 metri una dall'altra. La non visibilità dei terreni non consente infatti di riscontrare in superficie, mediante survey, eventuali indicatori della presenza di depositi archeologici. Anche l'assenza di rinvenimenti noti potrebbe infatti essere imputabile alla casualità delle indagini archeologiche condotte fino a questo momento.
5. In caso di **nessun ritrovamento noto in prossimità del tracciato e delle opere, ma visibilità dei terreni totale**: nessuna prescrizione per i tratti di montagna, collina e alta pianura; per la fascia di media e bassa pianura - laddove la presenza dei depositi archeologici, anche in condizioni di visibilità totale, potrebbe essere non percepibile in superficie in quanto sepolti da depositi a carattere alluvionali, si richiede l'esecuzione di trincee/colonne stratigrafiche ogni 200 metri.
6. In caso di **affioramenti di loess, con rischio di rinvenimenti di età paleolitica**: dovranno essere effettuate verifiche della presenza di depositi ogni 100 m circa.
7. Sondaggi, trincee, colonne stratigrafiche saranno effettuate fino alle quote previste di cantiere per quanto concerne il tracciato di posa del metanodotto e tutte le lavorazioni a carattere provvisorio (piste), mentre per l'area di media e bassa pianura potranno rendersi necessarie verifiche a quote più profonde laddove siano previste lavorazioni che - pur non raggiungendo quote elevate di scavo/sbancamento - comportino la messa in opera di coperture permanenti del suolo in grado di impedire eventuali future indagini a carattere archeologico (strade di accesso a impianti, piazzole di servizio, ...).
8. Tutte le indagini relative a siti già noti e di cui sia già conosciuto l'inquadramento cronologico andranno eseguite da archeologi specialisti e con provata esperienza in merito; in particolare per quanto concerne le indagini di cui al punto 6 si richiede la presenza di un geoarcheologo.
9. Tutte le indagini soprarichiamate dovranno essere effettuate secondo le indicazioni dettagliate che verranno fornite dalla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna, con cui la società proponente dovrà prendere i necessari contatti con la massima possibile urgenza.
10. I risultati degli accertamenti suddetti (dal n.1 al n. 8), che consentiranno di circoscrivere le presenze di depositi archeologici, saranno propedeutici alla definizione delle prescrizioni relative alla seconda fase di indagini archeologiche (scavi e sondaggi in estensione; art. 96, c. 1, lett. b), integrativa alla progettazione esecutiva dell'opera e volta alla valutazione degli aspetti specifici di compatibilità dell'opera con i depositi archeologici individuati.
11. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche dei manufatti previsti.
12. Relativamente al sito archeologico n. 65 Monte Chiaro (Albareto - PR) vengano effettuati alcuni sondaggi per delimitare l'estensione del sito, venga effettuato lo scavo preventivo in tutta l'area in cui il sito sarà intercettato dai lavori stradali e venga garantita la sorveglianza archeologica di tutto il lavoro di allargamento della sede stradale.



NB



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

per il territorio toscano

13. Dovrà essere prevista l'assistenza archeologica agli scavi, sia per la dismissione sia per la costruzione del metanodotto. Tale assistenza, per l'impegno temporale necessario, non potrà essere assicurata da personale della Soprintendenza, se non saltuariamente: pertanto il committente potrà dare incarico a personale qualificato comunicando il nominativo (con relativo curriculum) e la data di inizio per scritto con almeno 20 giorni di preavviso.

14. Il SIA trasmesso (nota del 14/05/2009 prot. n. COS/NOCC/gre/937) nella Sezione I - Quadro di riferimento programmatico, al punto 10 - Interazioni, Interferenze con aree a rischio archeologico (p. 115 e ss.) individua le modalità operative atte a prevenire l'interferenza dei lavori con possibili beni di interesse archeologico presenti nei terreni interessati dall'intervento ma non ancora noti.

Al riguardo si segnala l'opportunità di estendere le modalità operative previste dallo studio anche al tracciato delle tubazioni esistenti in dismissione, prevedendo in tale caso la ricognizione e valutazione delle stratigrafie evidenziate nelle sezione esposte dopo la rimozione delle tubazioni e dei riempimenti delle trincee.

15. Qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e 55 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti; in tal caso, l'acquisizione di nuove informazioni o l'emersione di elementi archeologicamente rilevanti, che inducano di ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici, comporterà l'effettuazione di saggi esplorativi e/o in estensione ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del citato D. Lgs.;


16. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti anche sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del manufatto.

Per quanto attiene alle problematiche paesaggistiche:

per il territorio emiliano

17. Relativamente al tratto del metanodotto previsto in galleria e ricadente nel Comune di Vernasca (PC), dovrà essere valutata la fattibilità, e quindi sviluppato a livello definitivo, del progetto di galleria in sostituzione del tracciato del metanodotto dal km 70,850 al km 74,205, come richiesto in variante dallo stesso Comune. La nuova documentazione, ad integrazione di quella già trasmessa (nota soc. Snam n. REINVINOCCIMRC/587 del 21.05.2014), dovrà essere completa in ogni parte e comprendere anche tavole grafiche e approfondimenti costruttivi (imbocchi galleria, opere di cantierizzazione, nuove strade d'accesso a supporto del cantiere, ecc.), oltre al posizionamento in mappa di tutte le opere, per consentire a questo Ministero di individuare le eventuali interferenze con i vincoli di tutela di cui al D. Lgs. 42/04 e per poter valutare la compatibilità dell'intervento previsto in relazione al contesto paesaggistico di riferimento.

18. La stazione PIDI n. 10 (loc. Passo del Pelizzone - Comune di Bardi, area tutelata ai sensi dell'art. 142, c. 1, letto g. del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) dovrà avere, analogamente alla altre stazioni (ad esempio nn. 8-9),



SERVIZIO III Tutela del Paesaggio

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/67234554 - FAX 06/67234416

www.pabaac.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

14/08



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

fronti esterni rivestiti da materiali costruttivi tipici, nel rispetto delle caratteristiche e della naturalità dei luoghi.

per il territorio toscano

19. I muri di contenimento previsti siano realizzati in pietra apparentata alla struttura in cemento armato, evitando l'uso degli ipotizzati rivestimenti in pietrame.

Prescrizioni di carattere generale

20. La morfologia dei luoghi utilizzati per le aree di cantiere dovrà essere ricondotta al suo aspetto originario contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.

21. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

22. Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate dalla n. 1 alla n. 20 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, come indicato di seguito:

Prescrizioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase propedeutica all'approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Prescrizioni: 10, 12, 18, 19

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva.

Il Progetto Esecutivo sarà presentato per la relativa approvazione, prima dell'inizio dei lavori, alle Soprintendenze di settore e alla Direzione Generale belle arti e paesaggio.

Prescrizioni: 13, 14, 15, 16, 20, 21

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere.

IL R.U.P. - U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili
(tel. 06/67234559 – marina.gentili@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Francesco Scoppola

